

STATUTO DI FOTOGRAFI SENZA FRONTIERE ONLUS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione denominata – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – in breve denominata come Associazione "**FOTOGRAFI SENZA FRONTIERE – ONLUS**".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione (di seguito nominata FOTOGRAFI SENZA FRONTIERE – ONLUS) svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Firenze, Via D. Maria Manni 60 – FIRENZE, ed ha durata a tempo illimitato.

ARTICOLO 3

Scopo dell'Associazione

FOTOGRAFI SENZA FRONTIERE - ONLUS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che svolge le seguenti attività:

promozione della cultura e dell'arte,
formazione,

rivolte ad individui svantaggiati, come previsto nell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97

FOTOGRAFI SENZA FRONTIERE - ONLUS ha più precisamente lo scopo di:
relizzare laboratori di fotografia indirizzati a soggetti svantaggiati, al fine di fornire loro i mezzi per effettuare un percorso di autorappresentazione, aiutarli a sviluppare una coscienza critica nei confronti dei mass-media, stimolare una sensibilità all'osservazione del mondo circostante aiutandoli a scoprire nuovi punti di vista;
promuovere la formazione di fotografi professionisti attraverso stage in loco e/o borse di studio all'estero;

diffondere le culture e la conoscenza di realtà marginali attraverso la fotografia;
istituire un osservatorio ed un centro di documentazione con il materiale prodotto;
collaborare con associazioni ONLUS ed Organizzazioni Non Governative svolgendo attività di documentazione fotografica del loro lavoro;

svolgere attività di cooperazione allo sviluppo relativamente ai fini istituzionali in favore di popolazioni del terzo mondo;

ARTICOLO 4

L'Associazione FOTOGRAFI SENZA FRONTIERE - ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad

eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità di cui al precedente articolo 3.

L'Associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

ARTICOLO 5

L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

SOCI

ARTICOLO 6

Ammissione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni non riconosciute che ne condividono le finalità.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Comitato Direttivo su proposta di uno dei suoi componenti. L'ammissione di nuovi associati avviene a tempo indeterminato.

Il Comitato Direttivo stabilisce i criteri guida per l'ammissione di nuovi soci.

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni non riconosciute dovranno, al momento della adesione all'Associazione, indicare un loro delegato e un supplente la cui eventuale sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ARTICOLO 7

Esclusione

L'esclusione dei membri della Associazione è pronunciata per gravi e fondati motivi dal Comitato Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta di uno di essi. Il procedimento di esclusione avverrà secondo l'iter che segue:

deferimento al Comitato Direttivo dell'Associato contravventore, con invito rivolto al medesimo di presentarsi alla riunione del Comitato stesso all'uopo convocata;

riunione del Comitato Direttivo: dell'Associato deferito si redigerà una relazione sui fatti portati al suo scrutinio e –ove se ne ravvisi la necessità– si adotterà il provvedimento sanzionatorio di esclusione;

comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata all'interessato, del provvedimento di esclusione adottato.

L'Associato, nel caso di esclusione, ha a disposizione quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per l'impugnazione davanti all'Assemblea, la quale è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della avvenuta impugnazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito:
dai contributi annuali e straordinari degli associati;
dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
dai proventi derivati dalle manifestazioni, partecipazioni ad esse e raccolte di fondi;
da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
da fondi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.
da eventuali avanzi di gestione costituiti con le eccedenze di bilancio;

ARTICOLO 9

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 10

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 11

L'Associazione non ha fini di lucro.
FOTOGRAFI SENZA FRONTIERE - ONLUS non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 12

Le attività associative devono essere dirette ad arrecare benefici a persone che si trovino in situazione di svantaggio per condizioni fisiche, psichiche, economico-sociali o familiari, soggetti analogamente tutelati, componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea

il Comitato Direttivo

il Presidente

Il Comitato Direttivo delibera i criteri per il rimborso delle spese specifiche e documentate sostenute dai titolari delle cariche elettive nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 14

Assemblea

L'Assemblea: determina le linee di politica generale della Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi;

approva il bilancio annuale preventivo ed il consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

elegge il Comitato Direttivo;

approva le modifiche allo Statuto con votazione presa all'unanimità degli aventi diritto ovvero la totalità dei soci;

approva, su proposta del Comitato Direttivo, il Regolamento, a maggioranza assoluta dei propri componenti;

determina la quota associativa annuale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero anche in assenza di questi, dal membro di più lunga permanenza nel Comitato Direttivo.

Essa delibera a maggioranza di voti ad eccezione di quanto previsto per le modifiche statutarie e per lo scioglimento.

La convocazione dell'Assemblea, con relativo ordine del giorno, è fatta a mezzo fax, posta elettronica o telegramma almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Delle deliberazioni viene redatto un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Gli associati partecipano all'Assemblea personalmente.

La quota associativa è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di tre consiglieri ed un massimo sette eletti dall'assemblea fra i soci e resta in carica per cinque anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei

non eletti.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal VicePresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo : redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ARTICOLO 16

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ARTICOLO 17

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque dei soci ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 18

In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97.

ARTICOLO 19

Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale

che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno Marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di Aprile successivo

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ARTICOLO 20

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci all'unanimità degli aventi diritto.

ARTICOLO 22

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea darà priorità ad organismi che perseguono statutariamente finalità analoghe a quelle di FOTOGRAFI SENZA FRONTIERE - ONLUS

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda al Regolamento ed alla normativa vigente in materia.

Il Presidente

Giorgio Palmera

Il VicePresidente

Gino Bianchi